



# Professione i. r.



Indirizzo Internet:  
<http://www.snadir.it>  
Posta elettronica:  
[snadir@snadir.it](mailto:snadir@snadir.it)

Mensile di attualità, cultura, informazione a cura dello  
**SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione**  
Redazione - Amministrazione - Segreteria: via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) - Tel. 0932/76.23.74 (2 linee r.a.) - Fax 0932/45.53.28  
Direttore responsabile: Rosario Cannizzaro - Iscr. Trib. Modica n.2/95 - Iscritto al R.O.C. n. 10467  
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D. L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Ragusa.

ANNO XVIII - N. 3  
Marzo 2012

## LA CONDIZIONE DI PRECARIETÀ VA RISARCITA: SI PRONUNCIANO I TRIBUNALI DI TRENTO E DI MILANO



Garda (VR) Corso interregionale sulla LIM (pagg. 6/7)



Pisa, Corso interregionale sulla relazione educativa (pagg. 9/10)



### EDITORIALE

**Due importanti sentenze  
sul ricorso dei docenti  
di religione  
incaricati annuali**

di Orazio Ruscica  
(pag. 1)

### Ricerca e formazione

**8** Progettare con le unità  
di apprendimento  
nella Scuola Primaria

di Davide Monteleone

### SCUOLA E SOCIETÀ

**11** Interpretare un sogno  
d'angoscia

di Enrico Vaglieri

**12** Eutanasia e leggi razziali  
tra cultura della morte e  
cultura della vita/2

di Maricilla Cappai

### 4 Attività sindacale e territorio

**LE RELAZIONI SINDACALI  
IN REGIME DI  
CONTRATTUALIZZAZIONE  
DEL RAPPORTO DI LAVORO**

- Il processo e gli effetti della riforma del pubblico impiego
- La normativa applicabile al lavoro pubblico
- Il ruolo della contrattazione collettiva di comparto

di Claudio Guidobaldi

### 6 Ricerca e formazione

**La didattica dell'IRC con i  
nuovi media: insegnare  
religione con l'uso della LIM**

di Domenico Pisana

**Prossimi appuntamenti  
di aggiornamento dell'ADR**

- CAGLIARI 17 Aprile
- MESSINA 27 Aprile

**LO SNADIR E L'ADR  
AUGURANO BUONA PASQUA**

# Professione i.r.

Mensile di attualità, cultura,  
informazione a cura dello Snadir  
Sindacato Nazionale Autonomo  
Degli Insegnanti di Religione

Anno XVIII - n. 3 - Marzo 2012

## Spedizione

In abbonamento postale

## Direttore

Orazio Ruscica

## Direttore Responsabile

Rosario Cannizzaro

## Coordinamento redazionale e progettazione grafica

Domenico Pisana

## Hanno collaborato

Enrico Vaglieri, Ernesto Soccavo,  
Claudio Guidobaldi, Dorianò Rupì,  
Maricilla Cappai, Davide Monte-  
leone,

## Direzione, Redazione, Amministrazione

Via Sacro Cuore, 87,  
97015 MODICA (RG)

Tel. 0932/762374

Fax 0932/455328

Internet: [www.snadir.it](http://www.snadir.it)

Posta elettronica: [snadir@snadir.it](mailto:snadir@snadir.it)

## SMS News

E' presente nel sito  
<http://www.snadir.it> un  
forum di registrazione  
dedicato agli iscritti  
Snadir per ricevere sul proprio  
cellulare le notizie più importanti



## Impaginazione e stampa

Soc. Coop. CDB - RAGUSA

Chiuso in tipografia il 15/03/2012



Associato all'USPI  
UNIONE  
STAMPA  
PERIODICA  
ITALIANA

## SOMMARIO

### EDITORIALE

- Due sentenze importanti sul ricorso dei docenti di religione incaricati annuali, di *Orazio Ruscica*..... 1

### ATTIVITÀ SINDACALE E TERRITORIO

- Obbligo di frequenza degli alunni ai fini della validità dell'anno scolastico, di *Ernesto Soccavo*..... 2
- Congedi parentali: primo mese al 100% anche fino all'ottavo anno,..... 3
- Le relazioni sindacali in regime di contrattualizzazione del rapporto di lavoro, di *Claudio Guidobaldi*..... 4
- Firmato definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola per l'a.s. 2012/2013,..... 5

### RICERCA E FORMAZIONE

- La didattica dell'Irc con i nuovi media:  
Insegnare religione con l'uso della lim, di *Domenico Pisana*... 6
- Progettare con le Unità di Apprendimento,  
di *Davide Monteleone*..... 8
- La relazione educativa nell'insegnamento della religione,  
di *Dorianò Rupì*..... 9

### SCUOLA E SOCIETÀ

- Interpretare un sogno d'angoscia, di *Enrico Vaglieri*..... 11
- Eutanasia e leggi razziali tra cultura della morte e cultura della vita/Fine, di *Maricilla Cappai*..... 12



## DUE SENTENZE IMPORTANTI SUL RICORSO DEI DOCENTI DI RELIGIONE INCARICATI ANNUALI

*I Tribunali di Trento e di Milano stabiliscono che la condizione di precarietà va risarcita*

*di Orazio Ruscica\**

**D**ue sentenze importanti sono state emesse tra gennaio e febbraio sul ricorso dei docenti di religione incaricati annuali. Lo scorso 31 gennaio una Sentenza del tribunale di Trento ha infatti segnato il primo passo avanti sulla questione dei ricorsi dei docenti di religione precari per la stabilizzazione dei contratti e la loro trasformazione a tempo indeterminato. Tale sentenza fa riferimento a ricorsi promossi dallo Snadir e presentati, nel 2011, da 15 docenti di religione precari.

In una precedente udienza il Giudice del lavoro aveva ritenuto “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale” delle norme nazionali (art.4 legge n. 124/1999) e della provincia autonoma di Trento, che, in violazione delle sentenze della Corte di giustizia europea, consentono all’Amministrazione di procedere all’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per la copertura di cattedre/posti vacanti e disponibili per tutta la durata dell’anno scolastico.

La relativa successiva pronuncia da parte della Corte Costituzionale potrebbe aprire ulteriormente la strada ad un generalizzato positivo orientamento sulla materia della stabilizzazione dei contratti.

A fine gennaio 2012 il Giudice del lavoro, nelle more della valutazione di legittimità costituzionale, ha riconosciuto che i docenti di religione, tenuti in condizioni di precarietà, subiscono un danno che contrasta con il principio di non discriminazione stabilito dalla Direttiva europea 1999/70/CE.

Una sentenza, quindi, certamente positiva in quanto ha confermato che la condizione di persistente precariato toglie dignità al lavoratore e va pertanto superata o risarcita.

Il tribunale di Milano - con sentenza del 10 febbraio 2012 - ha assunto poi un’altra importante decisione in ordine ai ricorsi dei docenti precari di religione per la

stabilizzazione dei contratti e la loro trasformazione a tempo indeterminato.

La sentenza, infatti, non converte i contratti, ma riconosce - confermando precedenti pronunce emesse per altri docenti - che il personale della scuola che lavora in condizioni di precarietà subisce un danno oggettivo e, pertanto, va risarcito; in particolare il Giudice del Tribunale di Milano ha riconosciuto ai docenti di religione precari “il diritto al risarcimento

del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”.

La sentenza sostiene le ragioni di principio affermate dallo Snadir, in particolare “il fatto che anche nel pubblico impiego il rapporto di lavoro a tempo determinato rappresenti l’eccezione, e non la regola, è considerazione che può agevolmente trarsi da quanto previsto dal

D.Lgs. 165/2001”.

La liquidazione del danno è stata quantificata dal Giudice - in via equitativa e in conformità ai principi comunitari e nazionali - nella misura di 6 mensilità (circa 9.000 euro), a cui si aggiungono la cifra derivante tra la retribuzione percepita e quella che ogni ricorrente avrebbe percepito in considerazione della maggiore anzianità e professionalità di volta in volta raggiunta (in un quadriennio circa 2.000 euro), oltre agli interessi come per legge.

Tale sentenza - che fa riferimento a ricorsi promossi dallo Snadir e presentati, nel 2011, da 22 docenti di religione precari - può definirsi storica, in quanto conferma che anche i docenti di religione, come gli altri lavoratori della scuola che lavorano in una condizione di precarietà, subiscono un danno che contrasta con il principio di non discriminazione stabilito dalla Direttiva europea 1999/70/CE. Pertanto tale danno va risarcito.



*Orazio Ruscica*



## OBBLIGO DI FREQUENZA DEGLI ALUNNI AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

di Ernesto Soccavo\*

**T**ra poco si entrerà nel vivo della fase valutativa di fine anno scolastico e ci si dovrà confrontare anche con le nuove norme in materia. E' opportuna qualche puntualizzazione per eventuali adempimenti "preventivi".

Può risultare utile riassumere quanto disposto dal Ministero dell'Istruzione, con Circolare n.20 del 4 marzo 2011 (Prot. n. 1483).

Dall'anno scolastico 2010/2011 trova applicazione, per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell'anno scolastico di cui all'articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122. La norma prevede che, "... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di **almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

La disposizione relativa alla validità dell'anno scolastico è già in vigore per gli studenti della scuola secondaria di primo grado (art. 11 del D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59), pertanto la stessa è da considerarsi come estensione del medesimo principio agli studenti dei licei e degli istituti tecnici e professionali. La finalità della norma è quella di incentivare gli studenti alla frequenza scolastica, così da consentire agli insegnanti di disporre degli elementi utili per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

Il D.P.R. 122/2009 indica, quale riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, ossia l'orario complessivo di tutte le discipline e non la quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

Privi di rilievo, poi, sono i giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali che semplicemente specificano l'offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie. E' del tutto ininfluente anche il fatto che l'orario settimanale delle lezioni sia organizzato su sei o cinque giorni.

L'art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 e gli articoli 2 e 14 del Regolamento parlano di "orario annuale personalizzato"; questo va inquadrato nella cornice normativa del d.P.R. 275/99 (autonomia delle istituzioni scolastiche), pertanto rientrano nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di valutazione da parte del consiglio di classe (stage, tirocinio, ecc.).

Spetta al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare (con apposito verbale), nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa.

Il Ministero, a titolo meramente indicativo e rinviando al principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, indica, tra i possibili casi di deroga, le assenze dovute a: gravi motivi di salute adeguatamente documentati, terapie e/o cure programmate, donazioni di sangue, partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo. Nei documenti di singole istituzioni scolastiche troviamo possibile deroghe anche per motivi artistici (in genere difficili da documentare in mancanza del carattere della professionalità) e motivi di studio (come nel caso di chi studia uno strumento musicale).

La Circolare n.20/2011 attribuisce alle istituzioni scolastiche l'onere di comunicare all'inizio dell'anno scolastico "ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno; pubblica altresì all'albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti".

Si ribadisce inoltre che vengano fornite "... comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate".

L'omessa informazione da parte delle istituzioni scolastiche potrebbe legittimare studenti e famiglie a presentare ricorso avverso la mancata ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo qualora motivate dalla insufficiente frequenza scolastica.

Ernesto Soccavo

## CONGEDI PARENTALI: PRIMO MESE AL 100% ANCHE FINO ALL'OTTAVO ANNO

*Il giudice del lavoro di Sassari conferma le tesi dalla Federazione Gilda-Unams/Snadir sempre sostenute: nel rapporto di lavoro prevale il CCNL*

Ques-tione discussa è se il diritto a fruire del primo mese al 100% spetti ai genitori solo qualora il congedo venga richiesto entro i primi tre anni di vita del figlio, oppure anche entro l'ottavo anno qualora tale congedo non sia stato parzialmente o totalmente sfruttato.

La Federazione Gilda-Unams/Snadir ha ritenuto da sempre che la risposta sia rinvenibile nell'art. 12, comma 4 del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007, il quale, fonte primaria del nostro rapporto di lavoro, dispone che *"nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, lettera a) del D.Lgs 151/2001 (per ogni bambino nato, nei primi suoi otto anni di vita, ndr) per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i prima trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute"*.

In altri termini il CCNL/2007 stabilisce per il personale scolastico un trattamento più favorevole rispetto alla norma generale del D.L.vo 151/2001 e successive modifiche. Nel caso in cui il contratto di comparto dispone di un trattamento più favorevole va applicata detta norma anziché quella generale. I docenti che fruiscono del congedo parentale previsto nei primi 8 anni del bambino hanno pertanto diritto alla retribuzione intera per i primi 30 giorni, indipendentemente dal fatto che il congedo sia richiesto nei primi tre anni o nei successivi cinque anni di età del figlio.

La nostra tesi è stata di recente confermata dal Giudice del lavoro di Sassari con sentenza depositata in data 3 gennaio 2012 (n. 1424/11).

La fattispecie riguardava una docente a tempo indeterminato, madre di un bambino di 4 anni di età, che avendo usufruito dalla nascita del figlio di soli due giorni di congedo facoltativo, chiedeva al dirigente scolastico di fruire del restante periodo. La scuola accoglieva la domanda e collocava la docente in congedo parentale, ma con esclusione della retribuzione ed ogni altro emolumento per i 28 giorni di congedo parentale fruiti.

Lamentando l'ingiustizia del provvedimento del dirigente scolastico la docente proponeva ricorso dinanzi al giudice del lavoro. Costituitisi in giudizio, il Ministero, l'USR ed il dirigente scolastico sostenevano che l'art. 12 del CCNL doveva intendersi riferito all'ambito di applicazione dell'art. 34 del Dlgs 151/2001 - e cioè al trattamento economico del congedo parentale nei soli casi di congedo fruito da genitore

di prole di età inferiore ai tre anni - e non a tutte le ipotesi di congedo parentale, non essendo consentita una lettura dell'art. 32 sganciata dal correlativo art. 34 del decreto legislativo citato.

Il giudice ha tuttavia ritenuto che nel caso in esame l'art. 12 del CCNL comparto scuola, nel regolare in modo speciale la materia, è chiarissimo e di univoca interpretazione. Esso fa esclusivo ed esplicito riferimento alle ipotesi di cui all'art. 32, comma 1 lettera a), vale a dire in tutte le ipotesi di congedo parentale fino agli otto anni di vita del bambino, dettando differenti modalità di retribuzione dei congedi rispetto alla normativa generale.

A conferma dell'assunto il giudice osserva inoltre che la circostanza che lo stesso art. 12, comma 5, del CCNL, regolando il trattamento economico dei permessi parentali in ragione della malattia del bambino, operi una distinzione tra prole di età inferiore ai 3 anni e prole di età compresa tra i tre e gli otto anni, lungi dal condurre all'interpretazione sostenuta dai resistenti, convince del fatto che, nelle ipotesi in cui le parti sociali hanno voluto esplicitare una simile distinzione, l'hanno prevista nel dettato normativo, cosa che non è accaduta con riferimento al primo mese di congedo parentale oggetto della causa.

Il giudice de quo ha pertanto deciso che *"il CCNL comparto scuola, nel dettare una disciplina di miglior favore in relazione al trattamento economico dei congedi parentali in tutte le ipotesi in cui si configuri il relativo diritto ... prevede che i primi trenta giorni di astensione dal lavoro siano retribuiti per intero nei primi otto anni di vita del bambino"*.

Insomma: confermata in pieno la tesi da noi sostenuta. Cassata invece l'interpretazione dello stesso ministero che con la nota prot. n. 24109, emanata in data 20 dicembre 2007 su parere del MEF, intervenuto in seguito a rilievi mossi alle istituzioni scolastiche da alcune ragionerie provinciali, avrebbe, a suo dire, chiarito che la retribuzione intera spetterebbe solo se il primo mese di congedo parentale venga fruito entro il terzo anno di età del bambino.

La Federazione Gilda-Unams/Snadir ha ritenuto tale atto ministeriale, unilaterale e limitativo rispetto ad un dato contrattuale, illegittimo in quanto mette in discussione l'autonomia contrattuale e negoziale delle parti in tema di rapporto di lavoro.

Oggi come allora, dunque, la nostra interpretazione si mostra corretta e rappresenta un supporto inequivocabile nelle eventuali situazioni conflittuali che dovessero presentarsi.

*La redazione*





## LE RELAZIONI SINDACALI IN REGIME DI CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

di Claudio Guidobaldi\*

### Il processo di riforma del Pubblico impiego

Il rapporto di pubblico impiego come è oggi comunemente inteso è la conseguenza di un profondo processo di riforma della Pubblica Amministrazione che si è avviato a partire dagli anni '90.

Prima di allora la disciplina utilizzata per regolare il lavoro pubblico è stata quella di un rapporto giuridico speciale, la cui peculiarità derivava dalla presenza di significative differenze rispetto alla disciplina dei lavoratori privati a causa della connessione tra la prestazione del lavoratore e l'interesse generale perseguito dal "datore di lavoro". La normativa speciale in materia di pubblico impiego, risalente al *Testo Unico degli impiegati civili dello Stato* emanato con il **DPR 3/57**, caratterizzava la figura dell'impiegato pubblico con una duplicità di profilo: il rapporto organico del funzionario dello Stato e il rapporto di servizio dei lavoratori subordinati. La disciplina legislativa sottolineava la supremazia dell'Apparato amministrativo sui propri dipendenti e collocava il pubblico impiego entro l'ambito del diritto amministrativo. L'ingovernabilità della struttura amministrativa fortemente centralizzata, l'enorme costo del debito pubblico aumentato negli anni '80 a causa della politica del "*deficit spending*", la disparità di trattamento tra lavoro pubblico e privato furono i principali fattori che prepararono il terreno giuridico e dottrinale che produsse la disciplina normativa attuale. In particolare sono da segnalare due importanti disposizioni legislative. In primis la **Legge 93/83** "*Legge quadro sul pubblico impiego*" che per la prima volta riconosceva il ruolo della contrattazione collettiva se pur soggetta ad un decreto del Presidente della Repubblica per produrre i suoi effetti. Successivamente la **Legge 421/92** che, oltre a conferire al Governo la delega per emanare decreti legislativi in materia di razionalizzazione del pubblico impiego, fissava le materie che dovevano costituire "riserva di legge", ossia quelle che per esplicito dettato costituzionale dovevano essere regolate solo per via legislativa o con atti di diritto pubblico. In seguito venne emanato il **Dlgs 29/93** con il quale viene sancita definitivamente la contrattualizzazione (detta anche "privatizzazione") del pubblico impiego. Tra le novità introdotte da questo decreto vanno segnalati: a) la separazione della dirigenza politica dalla dirigenza amministrativa, b) l'applicazione anche al pubblico impiego della Legge 300/70 (lo Statuto dei lavoratori), c) le cause di lavoro passano dal giudice amministrativo (TAR) a quello ordinario (Giudice del lavoro), d) tutte le materie non soggette a "riserva" vengono rimesse alla stipula di contratti collettivi tra le parti, cioè tra le rappresentanze sindacali per la parte dei lavoratori e l'ARAN (Agenzia per le Relazioni Negoziative per le pubbliche Amministrazioni) per la parte pubblica.

### Gli effetti della riforma del pubblico impiego

Tra le principali conseguenze prodotte dal Dlgs 29/93, confluito nel vigente **Dlgs 165/01** che contiene le "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni*", troviamo quella che nel regime speciale del pubblico impiego viene inquadrato nell'ambito del diritto privato e più esattamente in quello disciplinato dal *Capo I, Titolo II del Libro V del Codice Civile* e dalle **leggi sul rapporto di lavoro subordinato**.

La natura e la disciplina del rapporto di pubblico impiego vengono dunque profondamente modificate. Esso si caratterizza ora per la prestazione volontaria di un servizio durevole e continuativo a favore dello Stato ed avente per oggetto una delle attività istituzionali dell'amministrazione presso la quale viene espletato. Gli elementi essenziali di tale rapporto sono: a) la costituzione e la disciplina del rapporto mediante il contratto, b) la natura pubblica dell'ente datore di lavoro, c) lo svolgimento dei compiti che attengono ai fini istituzionali dell'ente, d) l'assunzione per prestazioni continuative e durevoli.

### La normativa applicabile al lavoro pubblico

La logica della "privatizzazione" del pubblico impiego è stata quella di introdurre, nell'amministrazione regole giuridiche e di condotta proprie del settore privato. Ciò premesso, le disposizioni legislative citate in precedenza hanno previsto anche delle norme che preservassero il perseguimento dell'interesse generale da parte dell'amministrazione pubblica. Non a caso il modello di relazioni sindacali concepito non è stato di tipo puramente privatistico-conflittuale, in quanto le parti, pur rimanendo separate, sono nel contempo indirizzate entrambe al perseguimento di un interesse generale. In particolare, è stato stabilito per legge quali strutture rappresentassero la P.A., quali caratteristiche dovessero avere le organizzazioni sindacali per rappresentare i lavoratori, quali procedure devono essere rispettate nell'iter della contrattazione, quali siano le condizioni che autorizzano la PA a sottoscrivere un accordo.

In breve le norme di tutela sono contenute in tre tipi di fonti di legislative: a) la **Costituzione**, che fissa i principi generali di tutela del lavoratore (art 4), le norme di tutela (artt. 35-38) ed i principi relativi alla libertà sindacale (artt. 39-40); b) il **Codice Civile**, che stabilisce alcuni diritti e doveri del lavoratore dipendente contenuti nel Libro V - Titolo II- Capo I (l'impresa); c) le **leggi speciali** di tutela del lavoro, che - pur con le dovute modifiche ed integrazioni susseguitesisi nel tempo - sono essenzialmente: la **legge 300/70** (*Statuto dei Lavoratori*) il **D.Lgs. 151/2001** (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e*

sostegno della maternità e della paternità), la **legge 104/92** (*Tutela dei portatori di handicap*) e la **legge 626/94** (*la legge sulla sicurezza nel lavoro*).

### Il ruolo della contrattazione collettiva di comparto

Gli artt. 40-41 del Dlgs 165/01 hanno disciplinato organicamente i **livelli** e gli **effetti** della contrattazione collettiva nel pubblico impiego. L'art 40 prevede due livelli di contrattazione: la contrattazione di comparto e quella integrativa. L'art 41 prevede un terzo livello di contrattazione cui è demandata la definizione dei comparti e l'individuazione di istituti e discipline comuni a più comparti. I contratti collettivi del pubblico impiego devono essere preventivamente sottoposti al controllo della Corte dei Conti, che si deve pronunciare sulla compatibilità economico-finanziaria nei successivi 40 giorni. Ulteriore aspetto della contrattazione collettiva riguarda la questione dei **vincoli** a cui è soggetta sia la PA, per quanto concerne gli aspetti normativi e il rispetto dei minimi retributivi, sia gli impiegati pubblici non aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il contratto. In quest'ultimo caso è opportuno ricordare che l'art 39 della Costituzione riconosce ai sindacati rappresentativi di sottoscrivere i contratti e che tali contratti hanno validità "erga omnes", ossia producono i loro effetti anche a favore di coloro che sono iscritti ad altri sindacati non firmatari o non sono iscritti ad alcun sindacato (si veda in proposito Sentenza 309 del 16-10-1997 della Corte Costituzionale). In materia di contrattazione collettiva nel pubblico impiego, la **Legge 448/01** (legge finanziaria 20029 ha stabilito la nullità delle clausole contrattuali che impongono costi non compatibili con i vincoli di bilancio.

### La tutela giurisdizionale davanti al giudice del lavoro ed i tentativi di conciliazione ed arbitrato

Il processo di privatizzazione del pubblico impiego ha significativamente modificato anche la materia inerente la tutela giurisdizionale, mediante la devoluzione delle contro-

versie in materia di rapporto di lavoro al tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, precedentemente attratte nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR). Tutte le controversie che riguardano materie rimaste riserva di legge (ad esempio le procedure concorsuali) sono rimaste di competenza del giudice amministrativo, mentre quelle attinenti il rapporto di lavoro sono tutte transitate al giudice ordinario. In particolare sono devolute al giudice ordinario tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti della P.A., comprese quelle che hanno come presupposto atti di carattere normativo. Sono devolute al giudice ordinario anche le controversie relative ai comportamenti antisindacali ex art. 28 della legge 300/70 e quelle relative alle procedure di contrattazione.

La legge 4 novembre 2010, n. 183 (il cosiddetto *Collegato lavoro*), in vigore dal 24 novembre 2010, ha concluso dopo poco più di un decennio l'esperienza del tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL), avviato dal Dlg 80/98, che nell'intenzione del legislatore avrebbe dovuto incentivare, insieme al potenziamento dell'arbitrato, la soluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro.

Il tentativo di conciliazione torna, dunque, ad essere facoltativo e ha svolgersi su base volontaria, nel senso che le Parti (entrambe) possono rivolgersi alla Commissione di conciliazione per risolvere la lite, potendo, altrimenti, adire la via giudiziaria. Quindi, il tentativo di conciliazione non costituisce più condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il Collegio di conciliazione nel settore del Pubblico Impiego presso la D. P. L. viene meno per espressa abrogazione degli articoli 65 e 66 del Decreto legislativo 165/2001 ad opera della nuova normativa (**art.31 c.9 Legge 183/2010**). Pertanto, la procedura conciliativa è la stessa sia per le vertenze private che per quelle promosse dai dipendenti pubblici da tenersi davanti allo stesso organo.

Claudio Guidobaldi

## FIRMATO DEFINITIVAMENTE IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO RELATIVO ALLA MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER L'A.S. 2012/2013

*Una diversa ordinanza ministeriale stabilirà le date di scadenza per la mobilità dei docenti di religione*

**E'** stato firmato definitivamente a fine febbraio il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola per l'a.s. 2012/2013.

Il CCNI, perfettamente uguale alla pre-intesa sottoscritta il 15 dicembre 2011, è stato sottoscritto, a seguito della certificazione dell'Ufficio Centrale di Bilancio del Miur e del parere favorevole rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e dal MEF - Dipartimento della

Ragioneria Generale dello Stato.

La Nota ministeriale di trasmissione del Contratto sulla mobilità e la relativa Ordinanza ministeriale sono in via di definizione. Le domande di mobilità dovranno essere presentate entro il 30 marzo 2012.

Per quanto riguarda i *docenti di religione di ruolo* si ricorda che il CCNI all'art. 37 bis ha precisato che *la mobilità si effettua a domanda volontaria*.

Con successiva Ordinanza ministeriale verranno diramate le speci-

fiche disposizioni attuative dell'art. 37bis del sopra citato CCNI riguardante la mobilità degli insegnanti di religione cattolica, per i quali, ovviamente, sarà prevista una diversa data di scadenza per la presentazione delle domande.

Nel momento in cui sarà pubblicata l'ordinanza ministeriale per i docenti di religione provvederemo a divulgare le schede, le guide per la compilazione delle domande.

La Redazione



Corso di formazione a Garda. 150 docenti di religione a scuola di LIM

## LA DIDATTICA DELL'IRC CON I NUOVI MEDIA: INSEGNARE RELIGIONE CON L'USO DELLA LIM

di Domenico Pisana\*

Non c'è dubbio che le innovazioni tecnologiche e i nuovi media (internet, web, facebook, etc., – come, tra l'altro, qualsiasi innovazione –) hanno da sempre destato nei docenti sia curiosità che adesione immediata in chi le trova il mezzo più adeguato per qualsiasi applicazione didattica, sia opinioni sfavorevoli in chi, abituato a lavorare con determinati strumenti, le considera una semplice moda disumanizzante e limitata.

Se è vero che molte volte l'uso delle Nuove Tecnologie (NT) è segnato dall'improvvisazione nello specifico didattico, soprattutto da parte di chi, ingenuamente, pensa che sia sufficiente adoperarle in qualsiasi maniera, è altrettanto vero che le NT stanno cambiando il modo di insegnare e il modo di apprendere, ma, chiaramente, non sono un rimedio a tutto, e non servono in assenza di qualcuno che dia loro contenuto e valore.

Esse sono un tramite tra il docente e lo studente, una risorsa sempre più potente ed efficace per migliorare l'insegnamento e per esaltare le possibilità di apprendimento. Le tecnologie possono contribuire a ridefinire il ruolo dell'insegnante, ma ciò non significa che egli venga escluso dal processo; egli mantiene, infatti, la sua specificità e la sua essenziale importanza.

Le NT sono solo uno strumento, potente, che viene messo a disposizione dell'insegnante e dello studente per facilitare il processo di acquisizione, ma senza una adeguata formazione metodologica questo sforzo è destinato

a fallire. E' stato questo il senso del corso interregionale di formazione sul tema **La didattica dell'IRC con i nuovi media: Insegnare Religione con l'uso della LIM** che si è tenuto a Garda lo scorso 12 marzo nel quadro del progetto di formazione dell'ADR, associazione nazionale dei docenti di religione accreditata al MIUR come ente di formazione, in collaborazione con il Sindacato regionale degli insegnanti di religione del Veneto, diretto dal prof.

Domenico Zambito. L'appuntamento ha dato l'opportunità a 150 docenti di acquisire nuove competenze in ordine all'utilizzo delle tecnologie informatiche nella scuola e di poter altresì acquisire strumenti per tradurli in percorsi educativi di formazione degli studenti.

I lavori del corso, che si sono svolti presso l'Istituto Professionale Marie Curie di Garda, si sono aperti con il saluto del Dirigente scolastico dell'Istituto e del Prof. Domenico Zambito, segretario regionale dello Snadir del Veneto, che ha messo in risalto l'impegno dello Snadir nel sostegno alle attività di aggiornamento dell'ADR e la collaborazione con alcuni Uffici IRC diocesani del Veneto, tra i quali l'ufficio IRC di Vicenza, l'ufficio IRC di Rovigo e di Verona, ed anche l'Ufficio IRC di Trento, quest'ultimi presenti al corso con i loro Direttori: don Damiano Furini di Rovigo; Don Domenico Consolini dell'Ufficio IRC di Verona e il prof. Roberto Giuliani di Trento.

In apertura il prof. Orazio Ruscica, segretario nazionale dello Snadir ha evidenziato il quadro normativo entro cui



Da sx prof.:  
M. Bruschetta,  
C. La Mura,  
D. Pisana,  
D. Zambito,  
O. Ruscica



Garda, i partecipanti al corso



I corsisti durante i laboratori pomeridiani



*I corsisti durante i laboratori pomeridiani*



*I corsisti durante i laboratori pomeridiani*

il MIUR ha avviato il progetto di finanziamento relativo alla dotazione delle scuole italiane della Lavante Interattive Multimediali e facendo notare come nel processo legato alla formazione dei docenti per l'uso della LIM fossero stati dimenticati i docenti di religione. Il prof. Ruscica ha altresì posto l'accento sull'importanza delle nuove tecnologie nella didattica dell'IRC, mentre la relazione del prof. Ciro La Mura, docente di Tecnologie applicate alla didattica, ha offerto ai corsisti strumenti per catalogare e salvare risorse didattiche disponibili on-line attraverso la LIM, nonché contenuti finalizzati ad integrare nella didattica quotidiana le potenzialità della LIM con l'ausilio di nuovi strumenti tecnologici e risorse multimediali (Learning Objects).



*I corsisti durante i laboratori pomeridiani*

Al prof. Matteo Bruschetta, esperto informatico, è toccato il compito di spiegare cosa è una LIM e le prospettive didattiche che essa apre nel processo di insegnamento/apprendimento. Nei laboratori pomeridiani i corsisti sono stati messi, infine, nelle condizioni di poter sperimentare il percorso di una Unità di Apprendimento da poter utilizzare nell'insegnamento di religione e di acquisire gli strumenti per utilizzare la LIM nell'attività didattica.

Questa iniziativa è stata un tassello importante per fornire ai docenti di religione una prima acquisizione di competenze in ordine ai nuovi media. I docenti sono stati messi nelle condizioni di approfondire il fatto che le nuove tecnologie aumentano la motivazione degli studenti, permettono di gestire e recuperare velocemente grandi quantità di materiali linguistici di dati e informazioni; mettono a disposizione testi in lingua, glossari, dizionari, enciclopedie per esercitare le abilità di lettura e scrittura; offrono la possibilità di riprodurre e registrare il suono; forniscono la possibilità di gestire immagini e video-registrazioni, il che permette di esercitare le abilità di comprensione e anche di produzione orale, in un contesto comunicativo vivo; garantiscono migliore qualità rispetto ad alcune tecnologie tradizionali.

Il Corso ha fatto insomma sperimentare il vantaggio di natura metodologica dell'uso delle LIM, dando la consapevolezza che queste risorse possono essere usate in maniera integrata e interattiva, creando un ambiente più favorevole all'apprendimento e alla realizzazione di una didattica per competenze e laboratoriale”.

**Domenico Pisana**



*I corsisti durante i laboratori pomeridiani*



*I corsisti durante i laboratori pomeridiani*



## PROGETTARE CON LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA

di Davide Monteleone\*

**F**acciamo una premessa: l'insegnamento non è improvvisazione!

A tutti sarà capitato che una risposta geniale, frutto dell'intuizione del momento, sia bastata a rispondere brillantemente ad una richiesta fatta da un alunno. Oppure che un brano accattivante, trovato fortunatamente su internet il giorno prima, abbia reso la lezione diversa dal solito. Ma sappiamo bene che programmare l'azione didattica non è soltanto un dovere professionale del docente (formalizzato anche istituzionalmente nella scuola dell'infanzia e primaria), ma una motivata consapevolezza del "potere" di suscitare un cambiamento nella crescita

umana, culturale delle persone che ci vengono affidate. Fare scuola per un docente-educatore non è semplicemente applicare teorie e pratiche didattiche per trasmettere contenuti culturali, ma un'arte che coniuga l'attenzione alla persona specifica e le modalità migliori per accedere al sapere. Al destinatario dell'azione educativa va riconosciuta la propria identità, la sua espressione comunicativa, la tipologia d'intelligenza, lo stile cognitivo di apprendimento. Per questo il docente se da un lato deve rispettare il dettato delle Indicazioni Nazionali, dall'altro deve saper calibrare l'intervento confrontandosi con il gruppo classe che ha di fronte. A quanti è capitato che la stessa attività abbia riscosso un certo successo formativo in una classe e sia stata più deludente in un'altra? Ecco

il ruolo della progettazione che proprio per la sua caratteristica di dinamicità – a differenza della statica programmazione – è capace di verificare *in fieri* l'andamento dell'apprendimento e di "addrizzare il tiro" se fosse necessario.

La progettazione didattica si riferisce ad un percorso di apprendimento che ha punti di partenza e traguardi attesi. Si caratterizza per una serie di attività distribuite nel tempo, di mezzi necessari come testi o uso delle tecnologie, di ambienti appropriati, di metodologie didattiche variegiate. Esistono, nel panorama internazionale, vari modelli di programmazione che si sono sviluppati in Italia in seguito alla legge 517/77 e alla

C.M. 262/82. Questi modelli si fondano sull'interpretazione delle dinamiche apprendimento-insegnamento e sull'idea di sviluppo cognitivo e affettivo dell'alunno. Possono considerarsi tutte interessanti e appropriate<sup>1</sup>.

Vogliamo porre l'attenzione sulle fasi della progettazione didattica che sono essenzialmente tre:

✓ **Fase pre-attiva (o ideativo/progettuale):** il docente, possibilmente in equipe, individua problemi, progetti, interessi degli alunni. In altri termini fa un'analisi dei bisogni formativi della classe, individua problematiche se ce ne sono, si confronta con mezzi e strutture a disposizione nella scuola,

ha una idea precisa del contesto socio-culturale delle famiglie.

Si opera un confronto tra gli obiettivi formativi che sono emersi e le indicazioni nazionali che si distinguono in Obiettivi di apprendimento e Traguardi per lo sviluppo delle Competenze<sup>2</sup>. A questo punto si predispose il piano della progettazione didattica scandita da Unità di Apprendimento.

✓ **Fase attiva (o della mediazione didattica):** è la fase dello svolgimento dell'attività didattica. È anche la fase dell'osservazione e dell'ascolto, della verifica degli standard di apprendimento e degli esiti conclusivi della U.A.

✓ **Fase post-attiva (o dell'accertamento degli esiti):** Il docente riflette con gli alunni sui risultati, verifica il processo di apprendimento, cogliendo stili

cognitivi, abilità individuali e del gruppo. Decide se occorre integrare di nuove strategie l'U.A. oppure passa a progettare quella sviluppata nel grafico.

Davide Monteleone

### Le Unità di Apprendimento (U.A.)

In maniera molto sintetica individuiamo quali sono le caratteristiche che le U.A. devono avere per essere davvero funzionali al lavoro del docente.

Caratteristica	Descrizione	Breve esempio (alunni di 3 <sup>a</sup> primaria)
<b>Titolo</b>	Individuare dei titoli che riassumano in maniera sintetica ed esaustiva i contenuti della U.A.	<b>Scienze e fede: l'origine del mondo</b>
<b>Obiettivo formativo generale</b>	Fa riferimento agli obiettivi generali del POF dell'istituto scolastico.	Individuare problemi, formulare ipotesi, e verificare.
<b>Obiettivi Formativi</b>	Sono gli obiettivi individuati dall'insegnante alla luce dell'analisi dei bisogni che ha operato nelle classi. Questi sono le competenze religiose che ci si aspetta che l'alunno possa maturare durante l'U.A. Pertanto vanno calibrati in base all'età, al contesto classe, al tempo previsto dall'U.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'alunno è in grado di formulare ipotesi sull'origine della vita.</li> <li>L'alunno riesce a distinguere la teoria scientifica dal racconto mitologico sull'origine del mondo.</li> <li>L'alunno conosce la risposta della Bibbia alle domande di senso sulla vita dell'uomo.</li> </ul>
<b>Obiettivi di Apprendimento</b>	Sono gli OA e i TSC specifici della disciplina. Corrispondono alle indicazioni nazionali (e CEI) e rappresentano i contenuti della materia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti della Creazione.</li> </ul>
<b>Attività programmata</b>	Svolgimento del compito.	Osservare la natura e disegnare elementi principali; Attività: "il punto di vista" (mettere a confronto modi diversi di interpretare la realtà circostante rispettando il punto di vista di ciascuno); Conoscere la teoria scientifica del "Big Bang" nelle sue fasi evolutive; Lettura e approfondimento del brano biblico della Creazione.
<b>Tempi</b>	Indicare in quanto tempo si deve svolgere l'U.A. (mensile, bimensile, trimestrale, non di più).	Settembre – Ottobre
<b>Verifica</b>	Forme di valutazione che si intendono adoperare nelle tre fasi: <i>iniziale, in itinere, finale</i> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>Disegno libero sulla natura;</li> <li>Test a risposte multiple sulla conoscenza Big Bang e brano biblico della Creazione;</li> <li>Realizzazione attività pratica: "il rotolo della Creazione".</li> </ol>

<sup>1</sup> Alcuni esempi di modelli storici di programmazione didattica: "lineare" di Nicolls e Bloom; "per procedure" di Bruner; "per concetti" di E. Damiano; "per situazioni" di W. Fornasa; "per sfondi" di P. Zanelli. Per approfondire l'argomento basta consultare un qualsiasi manuale di Didattica Generale.

<sup>2</sup> Vedi DPR 11 febbraio 2010.

**A Pisa Corso interregionale dei docenti di religione dell'Italia centrale**

## **LA RELAZIONE EDUCATIVA NELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE**

**Strategie educative e didattiche per la formazione della persona**

*di Dorianò Rupi\**

**L**e sfide educative che la società pone alla scuola di oggi richiedono sicuramente una "ri-comprensione" dell'identità del docente all'interno delle dinamiche formative del processo di insegnamento/apprendimento.

Le Nuove Indicazioni per l'IRC, i dati che provengono dai vari Istituti di ricerca e che attestano come sia presente nella scuola una emergenza educativa, rappresentano, per la funzione docente, un quadro dentro il quale far nascere nuove motivazioni per innalzare il livello qualitativo dell'insegnamento.

Per affrontare queste tematiche si è tenuto il 23 febbraio scorso a Pisa un corso per i docenti di religione dell'Italia centrale, organizzato dall'ADR in collaborazione con lo Snadir, sul tema "La relazione educativa nell'insegnamento della religione: strategie educative e didattiche per la formazione della persona."

Ai 120 docenti che hanno aderito al corso, apertosi con il saluto di accoglienza della prof.ssa Sandra Fornai, segretario regionale dello Snadir della Toscana, è stata offerta la possibilità di partecipare ad un momento di aggiornamento e formazione che è stato molto proficuo, perché organizzato con un metodo interattivo e cooperativo, rispondendo alle numerose sollecitazioni dialogiche poste in essere dai due relatori del corso.

Anzitutto del prof. Giuseppe Cursio, ricercatore presso l'Università Salesiana di Roma, che ha trattato il tema del rapporto docente-alunno, sottolineando come "in ogni relazione di cura, c'è un

profondo coinvolgimento personale, emotivo e un forte investimento di energie interiori. Dobbiamo tener conto anche che il senso di fatica può prendere il sopravvento, può verificarsi una specie di emorragia d'essere, un esaurimento di sé, un consumo eccessivo di se stessi, delle forme di impoverimento e indebolimento personale, fino

al fenomeno del *burnout*, che letteralmente significa "bruciato fuori" e indica una sindrome complessa caratterizzata dalla caduta emozionale nell'esercizio della professione, da un rapporto interpersonale sempre più spersonalizzato e dalla percezione di una ridotta realizzazione di sé".

Il Prof. Cursio ha poi illustrato il concetto di cura educativa e indicato da

dove nasce la motivazione a formare noi stessi in relazione all'altro. "La cura entra in un discorso- ha affermato Cursio citando Rita Fadda quando parla di Jonas – che ha per oggetto la possibilità di fondare un'etica della responsabilità nei confronti delle generazioni future, in un

mondo dominato dalla scienza e dalla tecnica. Se scegliamo di vivere questa esperienza ci renderemo conto che essa coinvolge tutta la nostra persona, compresa la sfera delle emozioni e dei sentimenti". Infine, citando Luigina Mortari, Docente di Epistemologia della ricerca pedagogica all'Università di Verona, Cursio ha concluso affermando che il

docente che realizza il processo educativo come cura, *dovrà primariamente lavorare su se stesso, cioè avere in primo luogo cura di sé*".



*Pisa, i partecipanti al Corso*



*Da sx: proff. G. Cursio, S. Fornai, D. Pisana, E. Brachi*

Interessante il percorso dinamico e interattivo che la dott.ssa Enrica Brachi dell'Università di Siena ha condotto con i docenti, specie durante i lavori pomeridiani del corso. "La qualità e l'efficacia relazionale per gli insegnanti è il risultato - ha affermato la dott.ssa Brachi - di un continuo, costante, processo di miglioramento, in un percorso *inside-out* in cui si trova la propria voce e si ispira gli altri a trovare la propria. Oggi più che mai crescono le inquietudini, le domande di senso, i bisogni di significato nascosti nel disagio diffuso, ma ognuno - nel proprio ruolo - può fare una concreta differenza, ottimizzando le personali competenze disciplinari con adeguate capacità comunicative.



La dott.ssa E. Brachi mentre svolge la relazione

Riconoscendo i propri limiti, nonostante tutto, l'insegnante può imparare a sostare con il gruppo classe, ad incarnare l'intelligenza emotiva per guidare gli allievi in percorsi di crescita reali, che permettano di riconoscere e attualizzare il potenziale di ciascuno.

L'insegnante tuttavia necessita di modelli e tecniche evolute (es. di counseling, coaching, facilitazione, gestione creativa-costruttiva dei conflitti) per agire efficaci strategie educative e formative nel rispetto della persona. Dato che "è impossibile non comunicare" ogni giorno, in ogni momento, possiamo fare la differenza per instaurare una "sufficientemente" buona comunicazione e promuovere un ben-essere relazionale diffuso per ben-lavorare insieme. L'evoluzione delle proprie competenze comunicativo-emotivo-relazionali ha effetti non solo con i singoli allievi ed il gruppo classe, ma anche con i colleghi e con tutto il sistema-scuola".

L'insegnante, riconoscendo i limiti dei comportamenti che non vedono speranze, permissivi od autoritari, si muove - ha ancora evidenziato la relatrice - "nel realizzare un efficace inter-dipendenza, con sensibilità e audacia, rispetto e coraggio, flessibilità e forza. Inoltre padroneggiando principi di leadership e management personali,

come educatore diviene garante di un'efficace comunicazione interpersonale, dove ogni problema si trasforma in una possibile opportunità di crescita per tutti, agendo capacità di "catalizzatore, mediatore, agente di aiuto e motivatore", così da gestire nelle diverse situazioni competenze di organizzazione, comunicazione, aiuto, apprendimento.

Il docente pertanto necessita di un "salto quantico" per facilitare apprendimenti significativi. *I problemi che abbiamo non possono essere risolti allo stesso livello di pensiero che li ha generati* diceva Albert Einstein. La didattica eccellente è innovativa, partecipativa, maieutica e si basa su una visione olistica e globale, che necessita di un adeguato

"saper fare", "saper essere" e "sapersi trasformare", consapevole che tra il dire e il fare c'è di mezzo... l'iniziare".

Ha concluso i lavori il prof. Domenico Pisana, Direttore del Corso, il quale riprendendo la forza di cinque metafore per spiegare il concetto di relazione educativa citando Quintiliano, Rousseau, Leopardi, Stuart Mill e Dickens, ha affermato che "nell'attività di insegnamento l'alunno non è un 'cliente' ma 'una persona' proiettata ad essere



Il prof. G. Cursio mentre svolge la relazione

protagonista di se stesso; pertanto, come sosteneva Rogers, occorre una pedagogia e una relazione educativa non direttiva, nel senso che non deve essere il docente a cambiare l'alunno, ma è l'alunno che deve cambiare e si deve formare mentre apprende. Nella scuola di oggi appare dunque importante rivedere radicalmente il ruolo e la funzione dell'insegnante, il

quale non soltanto è chiamato a mutare la propria concezione della didattica, ma anche a rivedere la propria capacità di relazionarsi; il suo compito, direbbe Rogers, è quello di evitare un 'apprendimento insignificante' e imposto dall'esterno e di provocare, invece, un'apprendimento 'significativo' che coinvolge l'esperienza e che nasce dai processi vitali profondi della persona".

Doriano Rupi



## INTERPRETARE UN SOGNO D'ANGOSCIA

*Aiutare un'adolescente a integrare le emozioni, i compiti evolutivi, i pensieri e la lettura della realtà*

*di Enrico Vaglieri\**

I sogni portano messaggi e gli allievi a volte ci raccontano i loro sogni e ci chiedono di aiutarli a comprenderli.

Lejla (il nome è fittizio, il caso mi è stato raccontato a un convegno) cerca il docente operatore del servizio d'ascolto e gli chiede un colloquio, "Mi ha molto agitato, ho bisogno di parlarne". Racconta che la notte precedente ha sognato che sua madre era morta, si sentiva angosciata e piangeva durante il sonno. Si è svegliata molto agitata e tristissima e dopo essersi riaddormentata ha ripreso il sogno e una seconda volta si è svegliata in preda all'angoscia. Appare ancora scossa e triste.

L'operatore segue un approccio umanistico rogersiano e quindi evita di fare subito interpretazioni e chiede di raccontare ancora, di esplorare la situazione specificare i *dettagli* del sogno.

L'interpretazione di un sogno può avvenire cercando i conflitti latenti rimossi (secondo Freud) che potrebbero spiegare il contenuto emotivo dell'angoscia. Oppure secondo la teoria della Gestalt ogni elemento del sogno è una parte del sé. Ma si può rimanere su un piano più di superficie, trattandosi di *counseling* e non di psicoterapia, e dare allo studente la possibilità di esplorare la propria situazione di vita, lasciando che emergano spontaneamente (*insight*) i nessi con il sogno.

Lejla nel sogno si vedeva a casa, piangeva, rivedeva come in *flashback* la madre che la criticava, ma essa sorrideva quasi con simpatia come fa nella realtà (Lejla specifica che non si sente umiliata quando la madre fa così).

L'operatore chiede una specificazione, avendo in mente l'ipotesi che non è detto che si tratti realmente della morte della madre, come il contenuto manifesto del sogno sembra suggerire. Chiede "Tu hai visto tua madre *morta*? Che elementi c'erano nel sogno che ti hanno fatto pensare che lo era?". Risponde "Lo sapevo. Non l'ho vista *morta*. Ero in casa e ho visto mio padre con un'altra donna che veniva a consolarmi. Poi sono venute delle amiche e dicevo loro che era morta".

L'operatore puntualizza che l'assenza della madre può significare altro, che non sia presente; chiede "Com'è la relazione fra i tuoi genitori nella realtà?" Emerge che la relazione non è buona: la madre spesso arriva tardi, è molto solare e vorrebbe divertirsi; il padre, molto attento alla famiglia, è un po' scontento dei comportamenti della madre e forse un po' la trascura. E' accaduto che la madre si sia allontanata per

qualche giorno, poi la coppia si è ricomposta.

L'operatore chiede a Lejla di specificare qual è la cosa che gli dà più problema del sogno. "L'angoscia". E quindi "Che cosa ti preoccupa dei tuoi genitori?" Spiega "Quando io e mia sorella non ci saremo più, cosa succederà? Forse si separeranno, non staranno più insieme. O forse mio padre non avendo più da badare a noi, riuscirà a occuparsi di mia madre..."

La ragazza ha avuto gli occhi lucidi per tutto il tempo; l'operatore decide di esplorare ulteriori temi di tristezza. Lejla riconosce che c'è dell'altro, la lontananza del moroso: possono vedersi solo il fine settimana e non regolarmente. Ciò è pesante da sostenere: "è come avere un buon dolce da mangiare il giovedì e il venerdì; e doversi accontentare dell'insalata tutta la settimana". Ma alla fine si tratta solo di un cucchiaino di dolce, mai una fetta intera.

E' il momento di esplorare che opzioni ha Lejla per essere meno preoccupata e triste.

Dice che ha preso l'abitudine di scrivere un diario nel quale immagina sia presente il moroso e gli racconta le cose. E' una pratica utile per esprimersi, sfogarsi - riconosce l'operatore - ma può diventare una conferma della sua dipen-

denza dal moroso, come se da sola non fosse capace di essere felice. Lejla lo riconosce.

Le dà il consiglio di immaginare di tenere il diario per scrivere di sé a se stessa, non per coprire un vuoto. Un po' come ha fatto Anna Frank, di cui le consiglia la lettura.

Un'altra pista su cui potrebbe lavorare è capire dove "collocare" simbolicamente la coppia dei genitori, genitori imperfetti ma importanti, che un giorno si lascerà alle spalle per crearsi un suo modello funzionale di famiglia. Che cosa vuole utilizzare del modello dei suoi genitori? Chiede "Cosa ti piace di tuo padre e di tua madre?" Lejla risponde "Di mia madre la capacità di essere solare, di rimanere giovane. Di mio padre la saggezza".

Alla fine del colloquio l'operatore chiede "Come stai?" Lejla è molto più tranquilla e ha ottenuto degli stimoli, come sperava. Rimangono d'accordo di risentirsi più avanti per verificare come sta procedendo la elaborazione.

Lejla con le sue emozioni forti e le preoccupazioni sta cogliendo l'opportunità di cercare il significato della propria esistenza. Anche il linguaggio dei sogni, così distante dalla realtà, può aiutare a comprendere le prospettive esistenziali.

*Enrico Vaglieri*





## EUTANASIA E LEGGI RAZZIALI TRA CULTURA DELLA MORTE E CULTURA DELLA VITA/Fine

di Maricilla Cappai\*

La logica dell'introduzione dell'eutanasia nell'ordinamento giuridico non è soltanto patrimonio di quell'area culturale che possiamo collocare nel cuore dell'Europa e in particolare in Germania. Nel 1903, negli Stati Uniti, circa un migliaio di medici dell'Associazione Medica Americana propongono l'eutanasia per alcuni casi particolari: ad esempio per alcuni malati di cancro. Nel 1935, in Gran Bretagna, viene costituita una vera e propria società per l'eutanasia. Nel 1938, negli Stati Uniti, accade sostanzialmente la stessa cosa e viene poi anche costituita una vera e propria federazione mondiale di associazioni per il diritto a morire che al 1992 contava trenta società distribuite in diciannove stati del mondo.

Queste iniziative di carattere culturale hanno poi determinato delle conseguenze di carattere politico-giuridico. Ovviamente abbiamo messo insieme epoche diverse, contesti culturali diversi e anche concezioni dell'eutanasia differenti tra loro, ma per evidenziare che esiste un filo rosso non sempre riconoscibile, che lega tra loro gli esponenti di questo movimento che prima ancora di essere un movimento politico o un movimento culturale, è un'idea antropologica dell'uomo e della vita favorevole alla normalizzazione dell'eutanasia. Per quanto riguarda però il programma eutanasiaco nazista in se stesso non si può non rievocare il contributo determinante che a questo tipo di programma è stato dato da Karl Binding e Alfred Hoche.

Questi due studiosi scrivono un libro prima dell'avvento al potere del nazional-socialismo, che rimane un testo fondamentale in una sorta di ricostruzione dell'eutanasia. Chi sono questi due signori? Binding è professore di diritto penale, uno studioso di idee stataliste e nazionaliste e quindi si colloca all'interno di quella concezione per cui il diritto dello Stato soppianta i diritti dell'individuo. Quindi è certamente un pensatore che può, a buon titolo, essere considerato in linea con quello che sarà poi il modello di stato fondato dal nazional-socialismo.

L'altro autore, Alfred Hoche, è uno psichiatra. Durante la prima guerra mondiale è un convinto interventista, ma poi subisce un cambiamento di posizione psicologica assai radicale: aderisce alla social-democrazia e si oppone strenuamente a Hitler e alla sua ascesa al potere. Anche perché sua moglie è di origini ebraiche e questo costituisce un motivo ulteriore per cui questo intellettuale osteggi le politiche discriminatorie messe in atto da Hitler. Hoche morirà nel 1943,

suicida. Questi due signori, consideravano come persone non meritevoli di vivere, non solo i malati incurabili, ma anche una grande varietà di malati di mente, i deficienti e i bambini ritardati e deformati.

Hoche caratterizza queste persone come zavorra umana e gusci vuoti di esseri umani, espressioni che avrebbero avuto vasta eco nella Germania nazista. L'uccisione di tali persone, scrive Hoche, 'non può essere messa sullo stesso piano con altri tipi di uccisione, ma è un atto lecito, utile. Egli stava dicendo che queste persone sono già morte. Inoltre Hoche sottolinea il carico economico che tali persone impongono alla società per il loro sostentamento, pur non potendo migliorare le loro condizioni di vita, togliendo soldi per chi potrebbe invece migliorare la propria vita.

A questo punto gioverà ricordare qual è stata la dinamica attraverso cui il regime nazista arriva ad introdurre la pratica eutanasiaca. Mi riferisco al cosiddetto "Piano T 4". Hitler era intenzionato a promuovere l'eutanasia di alcuni soggetti, ma era contrario ad una legalizzazione formale perché temeva che di fronte ad una iniziativa ufficiale, l'opinione pubblica reagisse negativamente a questo progetto.

Per questa ragione, nel 1935 il Furher scrive al dottor Gerhard Wagner e gli consiglia di aspettare qualche tempo, prima di far partire il piano per l'eliminazione delle vite inutili. Bisognava infatti attendere che nell'opinione pubblica il senso della vita umana fosse affievolito, come avviene per esempio nel passaggio da una situazione di pace ad una situazione di guerra, condizione per la quale – anche secondo gli studiosi di psicologia sociale – la sensibilità dell'opinione pubblica per il valore delle singole vite umane subisce una sorta di rimozione.

Infatti nel 1939, anno di avvio della seconda guerra mondiale, Hitler crea un'apposita commissione e dà incarico verbale al medico personale Karl Brandt di contattare medici di provata fede nazista disposti ad "aiutarlo".

Questa lettera, che viene appunto scritta da Hitler al suo medico, pone il via all'inizio del "Piano T 4". I medici premono per ottenere almeno una autorizzazione scritta che li sollevi da qualsiasi responsabilità penale, ed ottengono questo tipo di documento segreto nell'ottobre del 1939. Riportiamo qui un passaggio della lettera che Hitler scrive a Brandt: "Si garantisca una morte pietosa ai pazienti considerati incurabili secondo il miglior giudizio umano". Si tratta di una citazione estremamente interessante. Ciò che colpisce in



questa frase, anche in relazione all'idea che giustamente abbiamo di Hitler e del nazional-socialismo, è l'attenzione – diciamo così – alla dimensione della dignità umana con cui Hitler tenta di giustificare l'eutanasia. Non accenna alla necessità per lo Stato di risparmiare sui costi sociali determinati dalle vite senza valore o dalle vite inabili, ma attinge invece ad una argomentazione di principio; cioè al fatto che questa morte è data per pietà, data quindi – oserei dire – nelle intenzioni almeno apparenti di Hitler, nell'interesse stesso di colui che verrà privato della vita. Si uccide per fare del bene, non per vendicarsi o per punire.

Hitler sente il bisogno di giustificare quella sua condotta con una motivazione che, anche se può apparire paradossale, vorrebbe avere una sorta di benedizione etica e non soltanto basarsi sulla mera forza del diritto positivo.

“Il Furher ha sempre ragione”, recita una regola non scritta usata con larghezza dai giudici tedeschi dell'epoca. Ma in questo caso egli attinge a motivazioni degne di certe liberal democrazie contemporanee. I numeri di questo piano eutanasi sono ancor oggi ampiamente sconosciuti alle nuove generazioni per le quali la cosiddetta “Giornata della Memoria” significa conoscere ciò che è accaduto al popolo ebreo per causa di quest'ideologia feroce. Ma spesso (forse sempre) significa anche continuare ad ignorare che i forni crematori sono stati collaudati e pensati non per il popolo ebreo, ma per l'attuazione di questo piano eutanasi. Perché le prime vittime dei forni crematori di Hitler non sono stati gli zingari, non sono stati gli ebrei, ma sono stati dei cittadini tedeschi “di pura razza ariana” che avevano però la colpa di essere ammalati, di essere reduci mutilati della Grande guerra 1914-18, di essere insomma dei soggetti per i quali la morte indotta era una soluzione pietosa, secondo Hitler e secondo i medici che avevano accettato questa proposta. Era dunque meglio morire ed essere soppressi, che vivere in quelle condizioni. Le stesse parole che i fautori moderni dell'eutanasia esibiscono ogni volta che si riaccende il dibattito pubblico sull'argomento.

Ecco dunque qualche numero: 70.000 le vittime, di cui 5.000 bambini. I medici tedeschi aderirono al piano – o almeno una buona parte di loro – tenendo conto che il progetto non coinvolgeva tutta la classe medica ma veniva attuato in alcuni istituti che avevano delle denominazioni particolarmente fantasiose, caritatevoli. Spesso i bambini venivano eliminati all'insaputa stessa dei genitori. Venivano avviati in questi istituti con la promessa di una guarigione o di una cura particolarmente efficace e poi successivamente i genitori si vedevano

riconsegnare qualche effetto personale del proprio bambino o le ceneri del proprio figlio ed una lettera che affermava essere avvenuto improvvisamente il decesso per qualche particolare causa naturale.

Fu proprio una di queste procedure che permise, in una circostanza particolare, ad un genitore di accorgersi che gli effetti personali non erano quelli del proprio figlio e in qualche modo iniziare a scoperciare questo vaso di Pandora ed evidenziare così che qualche cosa di orribile stava accadendo. Per cui nel 1941, Hitler, di fronte alle proteste che cominciavano a serpeggiare nell'opinione pubblica, fu costretto a bloccare il “Piano T 4”. 1941...2002...2004

Oggi in Olanda si sopprimono bambini con iniezioni letali. Sì, è proprio così! La magistratura olandese ha autorizzato la clinica universitaria della città di Groningen (A zg) a praticare l'eutanasia su bambini sotto i 12 anni di età, inclusi i neonati: «*si tratta dell'uccisione volontaria di un essere umano che non si può pronunciare. Uccisione volontaria di*

*un essere umano che non può dire che cosa pensa*» (Gonzalo Miranda). In realtà, dietro questa decisione, c'è il riemergere della mentalità del razzismo eugenetico. *Si tratta di una pratica con cui vengono eliminati gli esseri umani considerati “non validi”. Esattamente una pratica eugenetica di eliminazione di quello che alcuni valutano come “difettoso”*» (Gonzalo Miranda). Il primo caso di eutanasia, in Germania, fu praticato su un bambino che aveva il labbro leporino. Avvenne su richiesta dei genitori, i quali, temendo che avrebbe avuto una vita infelice, chiesero aiuto ai dottori del



regime hitleriano, che consigliarono l'Eutanasia.

E in Italia? Si discute, sempre, troppo, su tutto, con grande confusione, pregiudizio e poca consapevolezza, tipica del nostro sistema politico, incentrato sulla lotta partitica, piuttosto che sull'impegno rivolto al bene comune. L'odierna distorsione delle coscienze a proposito dell'eutanasia, è dovuta, da un lato alla totale confusione o mancata conoscenza del vero significato della parola eutanasia; dall'altro alla scala di valori su cui è fondata la nostra odierna cultura occidentale. Scusate, ma in un mondo che: accetta pacificamente la morte di fame di milioni di persone; che considera un noioso dato statistico gli omicidi bianchi (gli infortuni sul lavoro); che emargina inesorabilmente ed isola ogni essere umano più debole fisicamente o psichicamente; che considera l'aborto un progresso civile... In questo mondo, in questa logica, in questa funzionalità culturale, l'eutanasia non è neppure concepibile come problema etico serio.

Maricilla Cappai

**SNADIR - INFO**  
Tel. 0932 76.23.74  
Fax 0932 45.53.28  
**ORARIO DI APERTURA UFFICI**

La sede di Modica è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30. La sede di Roma è aperta il mercoledì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30.

Il servizio e-mail è svolto nelle giornate di apertura delle sedi.

Per comunicazioni urgenti telefonare ai seguenti numeri:

340/0670921; 340/0670924; 340/0670940;  
349/5682582; 347/3457660; 329/0399657;  
329/0399659.



### Doppia assicurazione per gli iscritti allo Snadir

Dal 1° settembre 2006 lo Snadir ha stipulato con l'Unipol una polizza per la copertura della responsabilità civile personale degli iscritti. Tale assicurazione fa seguito a quella già stipulata per gli infortuni.

Gli **iscritti** allo Snadir, pertanto, **fruiscono gratuitamente** delle polizze assicurative **infortuni e responsabilità civile**.

Nel sito <http://www.snadir.it> alla sezione "Assicurazione" tutte le informazioni.

### ELENCO DEI RIFERIMENTI PROVINCIALI

Per particolari necessità potrete contattare la Segreteria Nazionale  
Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) - Tel. 0932/762374 - Fax 0932/455328  
Via del Castro Pretorio, 30 - 00185 ROMA - Tel. 06 44341118 - Fax 06 49382795  
o le varie sedi SNADIR Provinciali o zonali

#### AGRIGENTO

Via delle Betulle, 8/C - 92100 AGRIGENTO  
Tel./Fax 0922/613089 - Cell. 3382612199 - [snadir.ag@snadir.it](mailto:snadir.ag@snadir.it)

#### BASSANO DEL GRAPPA

Via dell'Ospedale, 21 - Bassano del Grappa (VI) - Tel. 0424/525538  
Fax 0424/220655 - Cell. 3471960797 - [snadir.bassano@snadir.it](mailto:snadir.bassano@snadir.it)

#### BARI

Via Laterza, 95 - 70029 SANTERAMO (BA)  
Tel./Fax 080/3023700; Cell. 3294115222 - [snadir.ba@snadir.it](mailto:snadir.ba@snadir.it)

#### BENEVENTO

Via Degli Astronauti, 3 - 83038 MONTEMILETTO (AV)  
Cell. 3332920688 - [snadir.bn@snadir.it](mailto:snadir.bn@snadir.it)

#### BOLOGNA

Via G. Amendola, 17 - 40121 BOLOGNA (BO) - Tel. 051/4215278  
Fax 051/0822155 - Cell. 3482580464 - 3400789988 - [snadir.bo@snadir.it](mailto:snadir.bo@snadir.it)

#### CAGLIARI

Via Segni, 139 - 09047 SELARGIUS (CA) - Tel. 070/2348094  
Fax 1782763360 - Cell. 3400670940 - [snadir.ca@snadir.it](mailto:snadir.ca@snadir.it)

#### CATANIA

Via Martino Cilestri, 61 - 95129 CATANIA - Tel. 095 387859  
Fax 095 3789105 - Cell. 3932054855 - [snadir.ct@snadir.it](mailto:snadir.ct@snadir.it)

#### CATANZARO

Via Milano, 8 - 88024 Girifalco (CZ)  
Tel. 0968/749918 - 0968/356490 Fax 0968/749918 - Cell. 3480618927

#### FERRARA

Via Cairoli, 32 - Cell. 348 2580464

#### FIRENZE

Piazza Salvemini, 21 (c/o MCL) - 50122 FIRENZE  
Tel./Fax 055/2466256 - Cell. 3407548977 - [snadir.fi@snadir.it](mailto:snadir.fi@snadir.it)

#### ISERNIA

Via Kennedy, 105 - Isernia - Tel./Fax 0865.299579  
Piazza Marconi, 1 - Venafro (IS) - Cell. 340 3591643  
[snadir.is@snadir.it](mailto:snadir.is@snadir.it)

#### MESSINA

Via G. La Farina, 91 is. R - 98123 MESSINA - Tel. 090/6507955  
Fax 090/7388469 - Cell. 3358006122 - [snadir.me@snadir.it](mailto:snadir.me@snadir.it)

#### MILANO

Via Bergamina, 18 - 20016 PERO (MI) - Tel. 02/66823843  
Fax 02/87066841 - Cell. 3283143030 - [snadir.mi@snadir.it](mailto:snadir.mi@snadir.it)

#### NAPOLI

Viale Campi Flegrei, 18 - 80124 NAPOLI  
Tel. 081/6100751 - Fax 081/2303845 - Cell. 3400670924  
3400670921 / 3290399659 - [snadir.na@snadir.it](mailto:snadir.na@snadir.it)

#### PADOVA

Cell. 3319764977 - 3464912323 - Tel./Fax 0444/283664  
[snadir.pd@snadir.it](mailto:snadir.pd@snadir.it)

#### PALERMO

Via R. Gerbasi, 21 - 90139 PALERMO  
Tel./Fax 091/6110477 - Cell. 3495682582 - [snadir.pa@snadir.it](mailto:snadir.pa@snadir.it)

#### PISA

Via V. Gioberti, 58/A - 56100 PISA - Tel. 050/970370  
Fax 1782286679; Cell. 3473457660 - [snadir.pi@snadir.it](mailto:snadir.pi@snadir.it)

#### PORDENONE

Via San Quirino, 9 - 33170 PORDENONE  
Tel. 0434/298278 - Fax 0434/551737 - Cell. 328 0869092  
[snadir.friuliveneziagiulia@snadir.it](mailto:snadir.friuliveneziagiulia@snadir.it)

#### RAGUSA

Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG)  
Tel. 0932 762374 - Fax 0932 455328;  
Cell. 3290399657 - [snadir@snadir.it](mailto:snadir@snadir.it)

#### ROMA

Via del Castro Pretorio, 30 - 00185 ROMA - Tel. 06/44341118  
Fax 06/49382795 - Cell. 347 3408729 - [snadir.roma@snadir.it](mailto:snadir.roma@snadir.it)

#### ROVIGO

C/o Centro "San Giovanni Bosco" - Viale Marconi, 5 - 45100 Rovigo  
Cell. 333 5657671 - Fax 045 21090381 - [snadir.ro@snadir.it](mailto:snadir.ro@snadir.it)

#### SALERNO

Via F. Farao, 4 - 84124 SALERNO  
Tel. e Fax 089/792283 - Cell. 328 1003819 - [snadir.sa@snadir.it](mailto:snadir.sa@snadir.it)

#### SASSARI

Via Dante, 49 - 7100 SASSARI Cell. 3400670940 - [snadir.ss@snadir.it](mailto:snadir.ss@snadir.it)

#### SIRACUSA

Corso Gelone, 103 - 96100 SIRACUSA - Fax 0931/60461  
Tel. 0931/453998 - Cell. 3334412744 - [snadir.sr@snadir.it](mailto:snadir.sr@snadir.it)

#### TRAPANI

Via Biscottai, 45/47 - 91100 TRAPANI  
Tel./Fax 0923/541462 - Cell. 3472501504 - [snadir.tp@snadir.it](mailto:snadir.tp@snadir.it)

#### TREVISO

Viale Felissent, 96/L - 2° piano - Treviso  
Tel. 0422/307538 - 3496936083 - [snadir.tv@snadir.it](mailto:snadir.tv@snadir.it)

#### TRIESTE

Piazza dell'Ospitale, 3 - 34100 TRIESTE - Tel. 040/3475356  
Fax 040/7606176 - [snadir.friuliveneziagiulia@snadir.it](mailto:snadir.friuliveneziagiulia@snadir.it)

#### UDINE

Via Manzini, 44-96 - 33100 UDINE  
Tel./Fax 0432/512057 - Cell. 328 0869092  
[snadir.friuliveneziagiulia@snadir.it](mailto:snadir.friuliveneziagiulia@snadir.it)

#### VENEZIA

Tel. 0444 955025 - Cell. 340 8764579 - [snadir.ve@snadir.it](mailto:snadir.ve@snadir.it)

#### VERONA

Stradone Alcide De Gasperi, 16 - 37015 S. Ambrogio di Valpolicella (VR)  
Tel. 045/6888608 - Fax 045/21090381 - Cell. 3335657671 [snadir.vr@snadir.it](mailto:snadir.vr@snadir.it)

#### VICENZA

Via dei Mille, 96 - 36100 VICENZA - Tel. 0444 955025  
Fax 0444 283664 - Cell. 3280869092 - [snadir.vi@snadir.it](mailto:snadir.vi@snadir.it)

**Vuoi costituire la segreteria dello SNADIR nella tua provincia? Telefona allo 0932/762374**